



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI  
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

**Audizione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati presso il CUN-Consiglio Universitario Nazionale relativamente alla istituzione di nuove Classi di laurea triennali professionalizzanti in:**

- Professioni agrarie, forestali e alimentari;**
- Scienze e tecnologie della cura e del benessere animale.**

**Roma, 5 luglio 2018**

Applicando quanto previsto dalla “Dichiarazione di Bologna”, relativa allo spazio europeo dell’istruzione superiore, nell’arco di alcuni anni il sistema formativo universitario italiano è passato dall’essere un sistema rigido, con lauree conseguibili in 4 o 5 anni, al diventare un sistema ad elevata flessibilità (*cd 3+2*) con una offerta formativa estremamente ampia e diversificata, tanto da mettere in pericolo la stessa **riconoscibilità sociale** dei diplomi di laurea, contrassegnati dalle più variegate denominazioni e collegati unicamente dalla “Classe” di appartenenza (*che però non è elemento distinguibile dagli operatori economici né dal corpo sociale*).

Le due riforme universitarie (*DM 509/99 e DM 270/2004*) approvate in rapida consecuzione, con l’ulteriore modifica della numerazione delle prime “Classi” di laurea, ha certamente aggravato la situazione, tanto da poter affermare che la varietà delle lauree di primo e secondo livello presenti nel mercato del lavoro, nelle loro mutevoli definizioni, è talmente ampia da rendere difficile per il sistema delle imprese anche solo correttamente distinguerle.

Per quanto riguarda il settore degli Ordini professioni, molto opportunamente, il DPR n. 328/2001 (*adottato in esito al DM n. 509/99*) ha provveduto al collegamento delle nuove Classi di laurea triennali con i diversi Albi professionali, peraltro introducendo il principio degli “**Albi in concorrenza**”, cioè a dire che un laureato in una determinata “Classe” può scegliere, fra Albi simili, in quale iscriversi secondo le proprie attitudini od in base ai servizi offerti, in tal modo introducendo una virtuosa forma di concorrenza nel mondo ordinistico.

IL DPR n. 328/2001 non contemplava il collegamento delle lauree magistrali (*ex-specialistiche*) con taluni Albi professionali ma, a questo riguardo, vi ha provveduto prima il Consiglio di Stato con la decisione n. 2546/2005 (*peraltro precisamente sollecitata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*) e poi, più recentemente, questo stesso Consiglio Universitario Nazionale con il parere del 7 aprile 2017 n. 3786.

Ciò nonostante, negli ultimi quindici anni, sia il MIUR che il CUN sono stati letteralmente sommersi da richieste di “equiparazione” ed “equipollenze” tanto da indurre il CUN (*parere 22 aprile 2009*), per far cessare lo stillicidio di richieste, a ritenere in via generale che “*le equiparazioni per l’accesso a pubblici concorsi potranno essere utilmente considerate anche ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate*”.

Attualmente sono previste 47 lauree triennali, diverse delle quali nettamente orientate all’acquisizione di specifiche competenze professionali subito spendibili nel mondo del lavoro autonomo (*albi professionali*) o dipendente.

L'ampia autonomia didattica concessa agli Atenei consente una grandissima flessibilità nella definizione dei contenuti dei singoli Corsi di laurea che, ferma l'appartenenza ad una determinata Classe (*in coerenza con gli "Obiettivi formativi qualificanti" per ognuna declinati, in relazione ai CFU ed agli SSD caratterizzanti*), possono presentare curvature formative anche significative, in relazione a specifiche esigenze territoriali o di determinati comparti produttivi o professionali.

Sotto altro profilo, la normativa prevede l'identico "valore legale" di una laurea con le altre della medesima "Classe" nonché la possibilità per i laureati triennali di proseguire gli studi per il conseguimento della laurea magistrale: ciò assicura al sistema formativo universitario un elevatissimo grado di flessibilità e, contemporaneamente, di certezza giuridica dei titoli rilasciati.

In questo contesto con il DM 12 dicembre 2016 n. 987 (*adottato con procedura quanto meno originale*) sono state istituite le nuove "lauree professionalizzanti" **la cui utilità, nel descritto contesto, appare nulla**, in quanto:

- a. l'attuale sistema già consente tutta la flessibilità didattica e formativa necessaria a fare fronte a qualunque esigenza professionale, in un consolidato quadro giuridico di riconoscimento;
- b. i corsi di "laurea professionalizzante" possono essere istituiti al massimo in misura di uno per Ateneo, con un numero massimo di 50 studenti, e dunque con numeri risibili;

viceversa, l'istituzione di questi Corsi **non appare esente da profili negativi** ed in particolare:

- c. le nuove "lauree professionalizzanti" sono istituite al di fuori degli attuali 47 Corsi di laurea di primo livello, con l'effetto:
  - **di avere un "valore giuridico"** tuttora non determinato, comunque **inferiore** alle attuali lauree di primo livello;
  - **di non prevedere plurimi accessi agli Albi professionali** (*garantiti alle restanti lauree di primo livello dal DPR n. 328/2001 e qui invece limitati ad un solo Albo*), né accesso alle carriere di concetto nella PP.AA;
- d. le nuove "lauree professionalizzanti" **irragionevolmente non consentono la prosecuzione degli studi per il conseguimento di una laurea magistrale** o di altro titolo superiore, quindi obbligando un soggetto che acquisirà una "laurea professionalizzante" e che voglia proseguire gli studi, a ricominciarli da zero;

e. le “lauree professionalizzanti” si vengono direttamente a sovrapporre agli ITS-Istituti Tecnici Superiori, che rilasciano titoli *post*-diplomi non accademici e che sebbene ancora in numero ridotto e di recente istituzione, hanno dimostrato di garantire un eccellente livello di occupabilità (84%).

E' del tutto evidente come le nuove “lauree professionalizzanti” rappresentino un percorso di studi **totalmente ingessato**, che consente un solo tipo di sbocco professionale (*quello dell'ordine professionale che ne propone l'istituzione*), **non collegato con il restante sistema formativo universitario** né a livello orizzontale né verticale, rappresentando il contrario esatto di ciò che è richiesto dalla società moderna, caratterizzata da costanti progressi tecnici e scientifici che rendono obsolete le conoscenze e le tecnologie precedenti, da una elevatissima mobilità lavorativa e dal *lifelong learning*.

Infine questa tipologia di laurea non si presta, per l'esiguità dei numeri, a poter essere di ristoro agli Atenei che, in questi anni di crisi, hanno patito un calo di immatricolazioni.

Non viviamo in un mondo ingessato, dove una laurea corrisponde ad una professione, quella solo e quella sempre, immutabile per tutta la vita.

Oggi l'esigenza non è quella di disarticolare ulteriormente il sistema formativo (*magari per accontentare ambizioni di singoli soggetti od interessi pressochè individuali*) ma invece di ricondurlo ad unità, aumentando se possibile la sua già elevata flessibilità, in modo da renderlo reattivo ai mutamenti tecnici, scientifici ed economici, che in una moderna società sono repentini.

Queste considerazioni generali si attagliano anche all'ipotesi di creazione di nuove “lauree professionalizzanti” in “*Professioni agrarie, forestali e alimentari*” ed in “*Scienze e tecnologie della cura e del benessere animale*”; in questo senso **il parere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è che dette lauree non debbano essere avviate.**

Qualora il CUN decida comunque di avviarle si raccomandano le seguenti condizioni:

1. Che venga garantito ai laureati provenienti da Corsi di laurea professionalizzanti, sulla base di criteri di equivalenza, la stessa plurima possibilità di accesso agli Albi professionali garantita dall'art. 55 del DPR n. 328/2001, eventualmente prevedendo un accesso diretto (*laurea abilitante*) all'Albo professionale che ha promosso in convenzione il Corso di laurea professionalizzante ed un accesso previo superamento dell'esame abilitante per le restanti professioni di cui al DPR n. 328/2001.

2. Che gli sbocchi professionali, sebbene prevalentemente orientati all'esercizio della libera professione, prevedano altresì lo svolgimento di attività subordinata nei settori di riferimento nonché siano definite le possibilità di accesso alle carriere di concetto nella PP.AA., per ogni singolo Corso di laurea professionalizzante, previamente alla sua istituzione.
3. Che i corsi di laurea in esame siano esclusivamente rivolti alle professioni regolamentate *-purchè nel rispetto di quanto ai punti precedenti-*.
4. Che nei predetti Corsi di laurea siano previsti obbligatoriamente attività di tirocinio, di *stage*, laboratoriali, ecc. non inferiori ad un numero di CFU equivalenti a 6 mesi nonché insegnamenti espressamente riferiti alla deontologia, all'esercizio della professione ed ai connessi aspetti giuridici.
5. Che gli obiettivi culturali ed i contenuti disciplinari non siano inferiori a quelli delle attuali, corrispondenti Classi di laurea di primo livello mentre le competenze trasversali dovrebbero essere orientate a coniugare le nuove tematiche (*agricoltura di precisione, gestione del territorio, ecc.*) con la capacità di esercizio della libera professione.
6. Che venga perlomeno prevista (*analogamente a quanto avviene per i corsi ITS*) una quota minima di CFU riconoscibili (*la più alta possibile*) nel caso di passaggio dal Corso di laurea professionalizzante ad un coerente Corso di laurea di primo livello (*L25, L26, L38 nonché altre*).

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)

Roma, 5 luglio 2018